

**DCO 30/10**

**MODALITA' DI COMPENSAZIONE DELLE SOMME  
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI  
USCITA DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DI CUI  
ALLA DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2010 - ARG/GAS 20/10**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del  
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas  
19 febbraio 2010 - ARG/gas 20/10

*31 agosto 2010*

### *Premessa*

*L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la deliberazione 19 febbraio 2010 - ARG/gas 20/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 20/10), ha avviato un procedimento per definire, limitatamente al periodo gennaio-settembre 2010, le modalità di compensazione tra le somme versate dagli utenti del servizio di trasporto applicando alle capacità conferite per l'anno termico 2009-2010 i corrispettivi di cui al punto 1. della medesima deliberazione e le somme determinate applicando alle capacità conferite i corrispettivi di capacità  $CP_u$  approvati per l'anno 2010.*

*A tal fine, vengono inoltre illustrati i criteri per l'attribuzione della capacità di trasporto conferita nei punti di uscita per l'anno termico 2009-2010 alla nuova articolazione delle aree di uscita introdotta, a partire dall'1 gennaio 2010, con deliberazione 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09).*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. **I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 30 settembre 2010.***

*I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).*

*In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it)*

**Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Tariffe**

*e-mail: [tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

<b>1</b>	<b>Oggetto della consultazione .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Criterio di associazione delle capacità.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Modalità di compensazione delle partite economiche .....</b>	<b>6</b>

## 1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Con deliberazione ARG/gas 20/10, l'Autorità ha avviato un procedimento per definire, limitatamente al periodo gennaio-settembre 2010, i criteri per l'associazione tra la capacità di trasporto conferita nei punti di uscita per l'anno termico 2009-2010, ed i corrispettivi di uscita  $CP_u$  approvati con la deliberazione 21 dicembre 2009 ARG/gas 198/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09), relativi alla nuova articolazione delle aree di uscita introdotta, a partire dall'1 gennaio 2010, con deliberazione ARG/gas 184/09.
- 1.2 I conferimenti di capacità relativi all'anno termico 2009-2010 sono stati infatti effettuati con riferimento a punti di uscita individuati dall'impresa maggiore di trasporto ed approvati dall'Autorità con la deliberazione 30 luglio 2008 ARG/gas 102/08 (di seguito: precedenti aree di uscita).
- 1.3 Con la deliberazione ARG/gas 184/09 l'Autorità, nel definire i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (*RTTG*), ha definito una nuova articolazione delle aree di uscita dalla rete nazionale di gasdotti (di seguito: nuove aree di uscita) in coerenza con gli ambiti tariffari per il servizio di distribuzione gas definiti con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, riducendo da 17 a 6 il numero delle aree di uscita distribuite sul territorio nazionale.
- 1.4 L'Autorità, con la medesima deliberazione, ha inoltre previsto che, per il terzo periodo di regolazione, le tariffe ed i corrispettivi vengano applicati con riferimento a ciascun anno, vale a dire al periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.
- 1.5 Sulla base di quanto precedentemente evidenziato, si è determinato un disallineamento tra le precedenti aree di uscita sulla base delle quali sono stati effettuati i conferimenti di capacità per l'anno termico 2009-2010, e le nuove aree di uscita a cui, dall'1 gennaio 2010, si applicano i corrispettivi approvati con deliberazione ARG/gas 198/09.
- 1.6 Pertanto è necessario definire un criterio di attribuzione dei corrispettivi approvati con deliberazione ARG/gas 198/09 in relazione alle nuove aree di uscita alle precedenti aree di uscita sulla base delle quali sono stati effettuati i conferimenti per l'anno termico 2009-2010.
- 1.7 Con deliberazione ARG/gas 20/10, l'Autorità ha definito un criterio transitorio di attribuzione dei corrispettivi approvati con deliberazione ARG/gas 198/09 alle precedenti aree di uscita, al fine di consentire la fatturazione delle tariffe e dei corrispettivi da parte delle imprese di trasporto, anche in considerazione del fatto che un nuovo conferimento di capacità di trasporto avrebbe comportato complessità gestionali ed eccessivi oneri amministrativi.
- 1.8 La deliberazione ARG/gas 20/10, considerato l'approssimarsi delle scadenze previste dal codice di rete per la fatturazione dei corrispettivi di trasporto, è stata


emanata senza procedere alla consultazione dei soggetti interessati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.4 della deliberazione 30 ottobre 2009 GOP 46/09, anche al fine di evitare di pregiudicare la corretta applicazione della nuova disciplina tariffaria.

- 1.9 Nel presente documento di consultazione sono presentate le proposte dell’Autorità in merito al criterio di associazione tra conferimenti e corrispettivi e alle modalità di compensazione della differenza tra le somme versate dagli utenti del servizio, sulla base del criterio transitorio introdotto con deliberazione ARG/gas 20/10, e le somme effettivamente dovute.

## 2 Criterio di associazione delle capacità

- 2.1 Le nuove aree di uscita non sono il risultato di una esatta aggregazione delle precedenti aree di uscita ma, in alcuni casi, le comprendono solo parzialmente. Si consideri, a titolo esemplificativo, le nuove aree A (ambito Nord Occidentale) e B (ambito Nord Orientale), che includono entrambe parte della precedente area E2 (ambito Sud Piemonte e Liguria).
- 2.2 Qualora si sia manifestato il suddetto disallineamento, al solo fine di consentire una corretta applicazione dei corrispettivi di capacità  $CP_u$ , si propone di ripartire, a partire dal 1 gennaio 2010, la capacità conferita per l’anno termico 2009-2010 con riferimento alle precedenti aree di uscita, tra le nuove aree di uscita in proporzione alla capacità impegnata da ciascuno *shipper* nei punti di riconsegna della rete regionale di trasporto afferenti le suddette aree di uscita alla data di entrata in vigore dei corrispettivi di capacità  $CP_u$  di cui alla deliberazione ARG/gas 198/09 (ovvero 1 gennaio 2010).
- 2.3 Si conferma, come per altro già disposto con la deliberazione ARG/gas 20/10, che le posizioni di bilanciamento di ciascun utente continuano ad essere determinate con riferimento all’articolazione delle aree previste in sede di conferimento della capacità di trasporto.
- 2.4 A titolo di esempio, si consideri il caso citato nel precedente paragrafo 2.1 ed esemplificato nello schema 1, in base al quale un generico utente ha impegnato complessivamente 12 Msmc/g di capacità sulla precedente area di uscita E2, e rispettivamente 9 Msmc/g e 4,5 Msmc/g nei punti di riconsegna 1 (sotteso alla nuova area A) e 2 (sotteso alla nuova area B).

### Schema 1 – Esempio criterio di associazione



- 2.5 La capacità complessivamente impegnata con riferimento alla precedente area E2 è ripartita tra le nuove aree A e B in proporzione alla capacità conferita dall'utente sulla rete regionale, nei punti di riconsegna sottesi alle suddette aree. Nel caso considerato a due terzi (9/13,5) della capacità impegnata nell'area E2 è applicato il corrispettivo  $CP_u$  definito per la nuova area A, mentre ad un terzo delle capacità (4,5/13,5) è applicato il corrispettivo definito per la nuova area B.

*S 1. Si concorda con il criterio proposto per l'associazione tra i conferimenti di capacità di trasporto nei punti di uscita, relativi all'anno termico 2009-2010, e la nuova articolazione delle aree di uscita introdotta, a partire dall'1 gennaio 2010, con deliberazione ARG/gas 184/09? In caso contrario, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale ragione?*

*S 2. Si concorda con il riferimento temporale proposto per il riproporzionamento delle capacità di trasporto in funzione delle capacità impegnate sui punti di riconsegna della rete regionale di trasporto? In caso contrario, quale riferimento temporale si propone di utilizzare?*

### **3 Modalità di compensazione delle partite economiche**

- 3.1 Si propone che l'impresa maggiore di trasporto determini entro 60 giorni dal termine dell'anno termico 2009-2010 ovvero, se successiva, dalla data di pubblicazione della delibera conseguente al presente documento di consultazione, con riferimento a ciascun utente del servizio di trasporto, gli scostamenti tra le somme versate ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1 della deliberazione ARG/gas 20/10 e le somme effettivamente dovute, sulla base di quanto proposto nel capitolo 2 del presente documento per la consultazione.
- 3.2 A tal fine, con riferimento alle precedenti aree che risultano ripartite tra una pluralità di nuove aree e secondo un format predisposto dall'impresa maggiore di trasporto, le imprese di trasporto regionali, entro 30 giorni dal termine dell'anno termico 2009-2010 ovvero, se successiva, dalla data di pubblicazione della delibera conseguente al presente documento di consultazione, mettono a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto i dati relativi ai conferimenti di capacità effettuati sulla rete di trasporto regionale, distinti per ciascun utente e per ciascuna nuova area.
- 3.3 L'impresa maggiore di trasporto provvede al conguaglio delle partite economiche di ciascun utente entro 90 giorni dal termine dell'anno termico 2009-2010 ovvero, se successiva, dalla data di pubblicazione della delibera conseguente al presente documento di consultazione.
- 3.4 Eventuali scostamenti tra ricavi effettivamente conseguiti e i ricavi riconosciuti all'impresa maggiore di trasporto sono inclusi nel calcolo del fattore correttivo, ai sensi del comma 18.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 184/09.

*S.3. Si concorda con le modalità di compensazione delle partite economiche derivanti dal disallineamento tra precedenti e nuove aree di uscita? In caso contrario quali modalità si ritiene opportuno applicare e per quale ragione?*